



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI PALMI**

composto dai Sigg.:

dott. Piero Viola

Presidente

dott.ssa Anna Maria Nesci

Giudice rel

dott. Mariano Carella

Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del Registro Generale Contenzioso [REDACTED]

TRA

[REDACTED]

E

[REDACTED]

con l'intervento del Pubblico Ministero

avente per oggetto: separazione dei coniugi

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con ricorso notificato alla controparte, [REDACTED] proponeva azione per la separazione giudiziale nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] deducendo di aver contratto matrimonio in data [REDACTED] e di aver avuto, con la controparte, due figli: [REDACTED]

[REDACTED] Precisava che il coniuge l'aveva sottoposta a molteplici maltrattamenti sfociati in insulti e percosse e che per tale ragione ella sporgeva denuncia presso i Carabinieri di [REDACTED] che, dopo averla prelevata presso i terreni in campagna di famiglia del resistente, la conducevano unitamente ai figli presso



l'abitazione dei nonni materni. Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito e disposto l'affido esclusivo dei figli alla madre con obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento suo e della prole.

All'udienza presidenziale non si costituiva il resistente. La ricorrente deduceva quindi di svolgere attività lavorativa come bracciante agricola al pari del marito. Dichiarava che il marito a seguito della denuncia era stato tratto in arresto e che dal momento del suo allontanamento dalla casa familiare a quello dell'arresto del marito gli incontri tra i figli ed il padre avvenivano presso il Consultorio

Con i provvedimento provvisori i figli venivano affidati in via esclusiva alla madre; veniva poi posto a carico del resistente un mantenimento mensile in favore dei figli pari ad euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Quindi innanzi al giudice istruttore la ricorrente insisteva nelle richieste articolate.

Si costituiva il resistente eccependo la nullità della notifica dell'atto introduttivo, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in periodo in cui egli era ristretto in carcere e precisando che la ricorrente ne era consapevole (per come attestato dalle dichiarazioni rese in udienza Presidenziale, durante la quale ella aveva dichiarato che dopo la denuncia il marito era stato tratto in arresto e che credeva fosse ancora in carcere). Contestava in ogni caso la ricostruzione avversaria. Chiedeva la separazione con addebito alla moglie e l'affido congiunto della prole.

La causa veniva istruita mediante escussione dei testimoni, acquisizione delle relazioni del Consultorio familiare, svolgimento di un percorso di monitoraggio presso il Consultorio familiare nonché mediante delega alla Guardia di Finanza per l'accertamento delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. In corso di causa veniva peraltro acquisito decreto reso dal Tribunale per i minorenni con cui veniva limitata la responsabilità genitoriale di per mesi 12,



rimettendo a questo Tribunale ogni valutazione sull'affido della prole e sulle modalità di svolgimento degli incontri del padre con i figli. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre 2021 previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### **1. Eccezione di nullità della notifica**

L'eccezione di nullità della notifica è effettivamente infondata in ragione delle risultanze documentali. In effetti, secondo quanto dedotto dallo stesso resistente, egli era stato tratto in arresto in data 24 ottobre 2017; la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 31 ottobre 2017. Rileva poi un ulteriore dato: gli atti da notificare (ossia il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza) erano stati consegnati all'ufficiale giudiziario per la notifica diversi giorni prima dell'arresto, posto che l'ufficiale ha intrapreso l'iter di notifica in data 16 ottobre 2017. A fronte di tali dati non può in alcun modo ritenersi, come fatto dalla parte resistente, che la ricorrente fosse consapevole, al momento della notifica dell'atto, dello stato di detenzione della controparte, posto che in tale momento il resistente non era ancora stato tratto in arresto. Nessun onere poteva quindi ritenersi sussistente a carico della ricorrente in relazione ad una eventuale notifica presso la casa circondariale, posto che anzi al momento della prima notifica, effettuata in data 16 ottobre 2017, il resistente non era detenuto e l'infruttuosità dell'iter di notifica non era quindi correlato alla detenzione. Come noto, peraltro, il criterio per valutare la correttezza della notifica è individuato nell'ordinaria diligenza (sul punto Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11369 del 16/05/2006); nella fattispecie che qui occupa, non può ritenersi che non sia stata fatta applicazione del menzionato criterio proprio perché al momento dell'invio della notifica ed al momento in cui l'ufficiale ha avviato le ricerche (appunto in data 16 ottobre 2017) il resistente non era in stato detentivo. Ritiene pertanto il Collegio che sia corretta



la conclusione cui è giunto il giudice istruttore, che ha rigettato l'eccezione formulata.

## **2. Separazione e addebito.**

La domanda proposta da entrambe le parti, tesa ad ottenere la separazione personale dei coniugi, merita di essere accolta. Come noto l'art. 151 c.c. collega la separazione giudiziale all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014 Rv. 629306; Sez. 1, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007 Rv. 599856).

Orbene, non vi è dubbio che, nel caso che qui occupa, la disposizione sia pienamente integrata, atteso che già al momento di presentazione del ricorso i coniugi avevano cessato di convivere. Entrambi, poi, hanno sostenuto l'intollerabilità della convivenza. Tali circostanze rendono evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca *affectio* che devono assistere una comunione non meramente materiale e, comunque, non coercibile, quale quella coniugale. Si può, pertanto, concludere che i coniugi hanno chiaramente manifestato con il loro comportamento che è cessata da tempo quella comunione materiale e spirituale che sta a fondamento dell'istituto matrimoniale, cosicché la convivenza sarebbe oggi per entrambi insopportabile.

È poi fondata la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.



L'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. In effetti è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui con la disciplina dettata in materia di addebito il legislatore ha voluto attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un. 3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione, in particolare, implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25843 del 18/11/2013 - Rv. 628505). L'addebito, peraltro, non potrà essere fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, nella misura in cui occorrerà l'effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza o di grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279; Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 Rv. 575241).

Ebbene, la ricorrente ha sostenuto che la separazione è stata determinata dal comportamento del marito che ha perpetrato violenze, sia fisiche che morali, nei suoi confronti: ha quindi dedotto che il resistente è stato ripetutamente aggressivo nei suoi confronti, anche in presenza della prole e che il culmine della violenza era stato raggiunto nel marzo 2017, allorquando ella aveva sporto la denuncia allegata in atti a seguito di un intervento dei Carabinieri, che si presentavano sui terreni ove lei lavorava con il marito. Precisava che da allora non aveva fatto più ritorno presso la casa coniugale e che temeva per l'incolumità sua e dei figli. Il resistente, dal canto



suo, ha contestato tale ricostruzione, deducendo di non aver mai avuto atteggiamenti violenti con la moglie.

Le condotte violente devono, invece, ritenersi dimostrate dal complesso delle risultanze probatorie. Deve infatti ritenersi dimostrato che, quanto meno nel marzo del 2017, [REDACTED] abbia subito la condotta violenta del marito. Il riscontro proviene, in particolare, dalla denuncia richiamata in atti e dalle dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente. I tre Carabinieri escussi, in particolare, hanno precisato che nel marzo del 2017, intervenivano sui terreni di proprietà della famiglia [REDACTED] su sollecitazione delle sorelle della ricorrente, preoccupate; che al momento dell'intervento trovavano la ricorrente preoccupata, spaventata e con escoriazioni al volto ed una lacerazione sulla palpebra. Il Maresciallo [REDACTED] (sentito all'udienza del [REDACTED]) che aveva ricevuto la denuncia della donna nello stesso pomeriggio, ha dichiarato che anche nel pomeriggio, all'arrivo in Caserma, la donna era visibilmente scossa e presentava escoriazioni ed ecchimosi sul viso e sulle mani, il naso gonfio e forse anche storto. Ha anche aggiunto che mentre la donna veniva curata in ospedale, giungeva in Caserma il marito che, avvertito sulla presenza delle escoriazioni e delle ecchimosi sulla donna, diceva di non sapere nulla dell'accaduto.

L'insieme delle dichiarazioni rese dai testimoni della parte ricorrente consentono di ritenere fondata la domanda di addebito.

Rileva, anzitutto, la dichiarazione del marito, che ha detto di non sapere nulla delle escoriazioni nonostante i coniugi, al mattino, fossero assieme nella campagna ove erano intervenuti i Carabinieri. Vi sono, poi, chiari indici che consentono di ritenere dimostrato che nel marzo 2017 [REDACTED] subì una aggressione fisica da parte del marito: anzitutto, la presenza di ecchimosi, escoriazioni sul volto ed il gonfiore del naso; ancora, il comportamento della ricorrente che non solo era apparsa scossa e spaventata, ma che al vedere i



Carabinieri ha deciso di seguirli e di non fare più ritorno dal marito. Ancora, il fatto che il gonfiore sul naso e le escoriazioni fossero presenti anche nel pomeriggio, dopo le medicazioni effettuate in ospedale, indica chiaramente che non poteva trattarsi di qualche graffio riconducibile al lavoro nei campi. Infine, la circostanza che il marito, che al mattino lavorava con la donna, abbia dichiarato ai Carabinieri di non sapere come mai ella avesse delle escoriazioni sul volto è chiaramente senza senso posto che ove si fosse trattato di piccole lesioni connesse all'attività lavorativa, non avrebbe avuto alcun senso nascondere la realtà. Deve, per le superiori ragioni, ritenersi dimostrata l'aggressione subita dalla ricorrente nel marzo 2017 da parte del marito. Il fatto, poi, che tale aggressione (certamente contraria ai doveri matrimoniali) sia stata la causa scatenante della crisi matrimoniale è dimostrato dal comportamento tenuto dalla ricorrente immediatamente dopo.

Non soccorrono per attribuire alla condotta un significato diverso, per le ragioni prima dette, la dichiarazioni del testimone [REDACTED] madre del resistente, che ha riferito che le lesioni erano dovute al lavoro nei campi e che all'arrivo dei Carabinieri la nuora sorrideva: queste sono evidentemente contrastanti con le – concordanti – dichiarazioni dei tre Carabinieri escussi. Peraltro, come già evidenziato, se si fosse trattato di piccole abrasioni dovute al lavoro nei campi, difficilmente il volto della donna sarebbe apparso anche nel pomeriggio in parte gonfio ed ancora interessato da escoriazioni.

A ciò occorre aggiungere che il testimone [REDACTED] la ha riferito di ulteriori episodi in cui la ricorrente avrebbe tenuto comportamenti maldestri: ha detto, ad esempio, – e la circostanza è stata riportata anche dal testimone [REDACTED] – che nella primavera del 2015 la ricorrente, facendo il caffè, aveva urtato la testa con uno sportello della cucina procurandosi un taglio e che, a causa della profondità del taglio, la suocera aveva condotto la nuora al pronto soccorso di F [REDACTED] ove era stata medicata. Di contro, la difesa della controparte ha



depositato attestazione resa dalla direzione sanitaria dell'ospedale di Po [REDACTED] in cui si attesta che [REDACTED] non risultava aver effettuato accesso alcuno al Pronto Soccorso dell'ospedale nell'anno 2015. Il documento è stato depositato dalla difesa della ricorrente dopo l'escussione della Signora [REDACTED] la difesa del resistente ha, sul punto, genericamente fatto opposizione senza però ribadire considerazione alcuna in modo più specifico nelle successive note. Pertanto, considerato che il documento è stato acquisito dopo le decadenze istruttorie per contestare le dichiarazioni testimoniali della parte, ritiene il Tribunale che lo stesso sia ammissibile. Quanto poi alla sua rilevanza, il documento dimostra che le circostanze riportate dalle due testimoni non erano vere ed incidono direttamente sulla attendibilità dell'intera loro testimonianza.

Non sono state, di contro, fornite prove, da parte della difesa della ricorrente, in merito ad ulteriori condotte violente (di tipo verbale o fisico) realizzate da [REDACTED] a danno di [REDACTED] posto che le richieste istruttorie attenevano esclusivamente alla vicenda del marzo 2017. Tuttavia ritiene il Tribunale che tale condotta sia da sola dimostrativa della violazione degli obblighi familiari oltre che chiaramente contraria alle regole del vivere civile.

Va pertanto accolta la domanda di addebito della separazione a G [REDACTED]

Deve di contro darsi atto che la domanda di addebito avanzata da [REDACTED] nei confronti della moglie risulta infondata in quanto priva di specificità non essendo state indicate, nell'atto di costituzione, condotte specifiche rilevanti ai fini dell'addebito. L'onere di allegazione, ancor prima di quello di prova, incombe chiaramente sulla parte che voglia far accogliere la propria richiesta e che, nel caso di domanda di addebito, dovrà precisare quali siano i comportamenti contrari ai doveri coniugali e quale sia la loro rilevanza causale ai fini della crisi irreversibile del





rapporto tra i coniugi. Tanto non è avvenuto, non essendo stata riportata alcuna condotta/violazione specifica. La domanda deve quindi essere rigettata.

### **3. affido dei minori.**

Occorre precisare, in primo luogo, che il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, con decreto del 28 giugno 2018, aveva limitato la responsabilità genitoriale di [REDACTED] per il periodo di 12 mesi, rimettendo però a questo Tribunale ogni valutazione sulle modalità di affidamento della prole.

Ritiene il Tribunale che le circostanze sin qui esaminate abbiano rilievo diretto in relazione all'affidamento dei figli.

I criteri utili ai fini delle decisioni sull'affidamento della prole – al netto di ogni valutazione sull'eventuale apertura di procedimenti *de potestate*, eventualità non esaminata nel caso di specie da questo Tribunale in ragione della decisione già assunta dal Tribunale per i minorenni – sono contenuti nell'art. 337 *ter* c.c., che stabilisce che per realizzare le finalità di cura, istruzione, educazione ed assistenza del minore, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa e valuta prioritariamente la possibilità che i figli rimangano affidati ad entrambi i coniugi.

Le fonti sovranazionali, poi, impongono di valutare la commissione di condotte violente a danno del partner anche in relazione alle modalità di affidamento della prole.

L'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica impone agli Stati aderenti l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione; prescrive poi l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei



figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge n. 77/2013. La ratifica della Convenzione impone ai giudici nazionali di interpretare la normativa nazionale in modo conforme a quella sovranazionale e di effettuare rinvio (ai sensi dell'art. 117 comma 1 della Costituzione) alla Corte Costituzionale in caso di contrarietà della normativa nazionale alle disposizioni dettate dalla disciplina sovranazionale. L'esigenza di uniformarsi ai principi affermati dalla Convenzione di Istanbul è stata poi avvertita dal legislatore nazionale che ha recentemente delegato il governo ad adottare decreti per la realizzazione di un rito uniforme in materia di persone, minorenni e famiglie, stabilendo tra l'altro che, in presenza di allegazioni di violenza domestica, il giudice si pronunci sull'affidamento dei figli e sulle modalità di incontro con il genitore non affidatario considerando eventuali episodi di violenza domestica (cfr. art. 1 n. 23 lett. B legge n. 206/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 dicembre 2021) e garantendo che gli incontri avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e senza compromettere la sicurezza della vittima.

Sempre sul presente tema giova menzionare la recentissima Risoluzione del Parlamento Europeo, datata 6 ottobre 2021, resa in materia di impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini. I deputati Europei hanno:

- invitato gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione di Istanbul (tra cui rientra, appunto, l'Italia) a garantirne un'attuazione piena, efficace e concreta, accordando particolare attenzione all'articolo 31 della Convenzione, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza da parte del partner siano tenuti in considerazione in fase di definizione dei diritti di affidamento e di visita dei minori, nonché che l'esercizio di qualsiasi diritto di visita o affidamento non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei minori;



- precisato che la protezione delle donne e dei bambini, e l'interesse superiore del bambino, devono avere la precedenza su altri criteri quando si stabiliscono gli accordi per la custodia dei minori e i diritti di visita;

- evidenziato che la violenza da parte del partner è chiaramente incompatibile con l'interesse superiore del minore e con l'affidamento e l'assistenza condivisi, a causa delle sue gravi conseguenze per le donne e i minori;

- sottolineato che la revoca dei diritti di affidamento e di visita del partner violento e l'attribuzione dell'affidamento esclusivo alla madre, se questa è stata vittima di violenza, possono rappresentare l'unico modo per prevenire ulteriori violenze oltre che la vittimizzazione secondaria;

- sottolineato, ancora, che l'incapacità di affrontare la violenza da parte del partner nelle decisioni relative ai diritti di affidamento e alle visite è una violazione per negligenza dei diritti umani alla vita, a una vita priva di violenza e al sano sviluppo di donne e minori.

Tutte le superiori enunciazioni, evidentemente prive di efficacia cogente, costituiscono però direttrice interpretativa in quanto provenienti dall'organo legislativo Europeo: come tali, rappresentano quindi parametro di riferimento per l'interprete, anche in relazione all'indirizzo che il legislatore sovranazionale intende dare alle scelte di politica comune. Le stesse, peraltro, sono ritenute pienamente condivisibili da questo Tribunale nella misura in cui impongono di attribuire rilevanza alle condotte violente realizzate da un genitore nei confronti dell'altro, anche attraverso la lente dell'interesse dei minori.

Nel caso di specie è stata dimostrata una sola condotta a carico di [REDACTED] condotta indubbiamente connotata da significativa gravità. Il comportamento violento tenuto dal resistente, poi, ha avuto ripercussioni importanti sulla ricorrente che, per tutto il corso del procedimento, non ha aderito alle richieste dei Servizi Sociali di prender parte a percorsi di confronto con il



coniuge nel superiore interesse dei figli. Il rifiuto prestato, peraltro, è stato a più riprese stigmatizzato nelle relazioni dei servizi sociali.

Il comportamento di [REDACTED] però, non può essere considerato non collaborante, ma deve essere piuttosto letto quale esercizio del diritto di una donna, vittima di violenza familiare, a non avere più contatti con il partner maltrattante. Lettura, questa, data anche dal Tribunale per i minorenni nel decreto di limitazione del giugno 2018 e pienamente condivisa da questo Collegio che ritiene errato imporre alla vittima di violenza ogni forma di confronto con il partner maltrattante. Una richiesta del genere, in effetti, costringe la donna a subire un confronto costante con il maltrattante ed a ripercorrere le dinamiche violente patite; porta, poi, la vittima di violenza a vivere nel timore di nuove pressioni psicologiche o aggressioni. Conduce, con elevato grado di probabilità, a forme di vittimizzazione secondaria. Ed è proprio per evitare tali rischi che, ad esempio, l'art. 48 della Convenzione di Istanbul vieta il ricorso alla mediazione familiare in caso di violenza domestica/di genere. Deve quindi ritenersi errato l'approccio degli operatori sociali che, dopo aver sollecitato l'avvio di percorsi tra i coniugi in fase di separazione per fatti connessi a maltrattamenti o violenza di genere, interpretino il rifiuto costantemente ribadito dalla donna alla stregua di un comportamento non collaborante.

Né può ritenersi che lo svolgimento di percorsi di questo genere sia funzionale al perseguimento dell'interesse dei figli: a fronte di dinamiche violente e fondate sulla disparità di genere è certamente più tutelante per la prole mantenere (ove possibile, in quanto non contrario all'interesse dei minori) rapporti autonomi con ciascun genitore ed avere una madre che non tema per la propria incolumità o comunque di ricadere nel circuito della violenza (psicologica oltre che fisica). Preservare il diritto della donna a non avere contatti con il partner maltrattante significa, in altri termini, tutelare anche la prole dal rischio di dinamiche relazionali



tra i genitori nuovamente condizionate dai comportamenti violenti. Significa, poi, tutelare la prole dalla possibilità di assistere ad ulteriori condotte violente a danno della madre.

È quindi evidentemente contrastante con le suddette finalità l'affidamento condiviso, modello in cui le scelte quotidiane in favore dei figli dovrebbero essere assunte di comune accordo dalle parti. Deve pertanto optarsi per l'affido esclusivo alla madre dei due figli minori.

Quanto alla possibilità del padre di incontrare e frequentare i figli, bisogna dare atto che nel corso dell'intero procedimento non sono emersi elementi ostativi ad una frequentazione libera. Giova in primo luogo rilevare che è stata la stessa ricorrente a precisare a più riprese di aver sempre cercato di favorire il rapporto tra il padre ed i figli; né vi sono allegazioni in senso contrario (ad esempio dichiarazioni della parte per cui i figli avrebbero manifestato ritrosie o nervosismo in ragione del rapporto con il padre). Le relazioni dei due diversi consultori familiari incaricati, poi, hanno sottolineato il forte legame esistente tra i bambini ed il papà ed hanno chiesto in diverse occasioni di consentire incontri liberi. L'ascolto dei minori non è stato effettuato direttamente dal Tribunale in quanto entrambi hanno, ad oggi, meno di dodici anni; tuttavia il loro comportamento sereno nei confronti del padre è stato monitorato dai consultori familiari che hanno partecipato a tutti gli incontri (posto che in corso d'istruttoria non erano stati consentiti incontri liberi).

Le fonti normative – ed in particolare quelle sovranazionali già citate, ossia tanto l'art. 31 della Convenzione di Istanbul che, come detto, prescrive l'adozione delle misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini, quanto la Risoluzione del Parlamento Europeo del 6 ottobre 2021 – non escludono in



modo aprioristico la possibilità di incontri, così consentendo al giudice una valutazione fatta caso per caso.

Ritiene il Tribunale che le risultanze istruttorie consentano di concludere che gli incontri liberi del padre con la prole non siano contrastanti con il perseguimento dell'interesse dei figli, non essendo emersi (nel corso di un'istruttoria durata anni) elementi di pregiudizio. Deve quindi essere disposto che i minori M [redacted] e Fra [redacted] (rispettivamente di anni 11 e 7) incontrino liberamente il padre per due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. A fine settimana alterni i minori staranno con il padre la domenica dalle 10.00 alle 17.00. Durante le festività natalizie i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni la sera del 24 dicembre (dalle 19.00 alle 23.00) ed il primo gennaio (dalle 11.30 alle 17.00) o il 25 dicembre (dalle 11.30 alle 17.00) ed il 31 dicembre (dalle 20.30 alle 00.30). Al fine di garantire il diritto della ricorrente a non incontrare il resistente, si dispone poi che i minori vengano presi dall'abitazione familiare e ricondotti presso l'abitazione familiare da persona diversa dal padre (nonna paterna/zie materne o paterne).

#### **4. Mantenimento**

In relazione al mantenimento della prole, è stato svolto accertamento a mezzo della Guardia di finanza. Nelle relazioni depositate è emerso che G [redacted] [redacted] ha dichiarato per l'anno 2014 un reddito pari ad euro reddito 8200 ed ha percepito euro 4.900 di disoccupazione agricola; per l'anno 2015 euro 8600, oltre euro 5600 disoccupazione agricola; per l'anno 2016 euro 6000 oltre euro 4750 di disoccupazione agricola; per l'anno 2017 euro 7300 oltre euro 3300 disoccupazione agricola ed euro 1054 per rimborso 730; per l'anno 2019 ha percepito euro 4300 per le giornate lavorative ma non è stato rilevato il dato relativo alla disoccupazione agricola. La Guardia di Finanza ha poi verificato che per tutto il 2019 e 2020 egli risultava dipendente della ditta del padre; ha altresì evidenziato che sono intestate a



Giuseppe Fasanaro una fiat del 2012; una golf W del 2016; una pajero mitsubishi del 2017 ed una mercedes classe C del 2018.

██████████ risulta invece aver percepito nel 2014 euro 3000 oltre ad euro 770 per disoccupazione agricola; nel 2015 euro 5400 oltre ad euro 1000 disoccupazione agricola e maternità; nel 2016 euro 1700 oltre ad euro 1660 per la disoccupazione agricola.

A fronte di un provvedimento provvisorio che poneva a carico del padre un contributo mensile nella misura di euro 600,00 per entrambi i figli, il resistente ha ritenuto di versare mensilmente euro 400,00 ed ha ribadito nelle note conclusive tale richiesta.

Ritiene il Tribunale che le risultanze dell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza consentano di considerare dimostrato che il tenore di vita di ██████████ sia significativamente superiore rispetto a quanto potrebbe avere sulla base del reddito dichiarato: nonostante le somme modeste percepite a titolo di retribuzione/disoccupazione agricola, egli ha infatti due autovetture decisamente prestigiose che impongono notevoli costi non solo al momento dell'acquisto ma anche ai fini della gestione ordinaria (costi assicurativi, benzina etc.). La sola circostanza dell'avvenuto acquisto di una Mercedes classe C del 2018 a fronte di un reddito annuo di circa 10.000,00 euro consente di ritenere accertato che le capacità economiche della parte sono di gran lunga superiori a quanto dichiarato.

Deve pertanto essere posto a carico di ██████████ il mantenimento di entrambi i figli nella misura di euro 300,00 per ciascun figlio (euro 600,00 complessivi) oltre le spese straordinarie nella misura del 70% in ragione dell'evidente sproporzione con i redditi della ricorrente.

Deve di contro essere rigettata la richiesta di mantenimento in favore della ricorrente, posto che non vi è allegazione alcuna in atti sull'eventuale svolgimento, da parte della donna, di attività lavorativa di sorta.



## 5. Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico del resistente e liquidate applicando, data la qualità delle difese della controparte, i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e complessità media; visto l'art. 133 D.P.R. 115/2002 e considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a carico dello Stato, le spese vengono liquidate in favore dello Stato.

### P.Q.M.

Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, richiamata la sentenza di separazione già resa, così decide:

**dichiara** la separazione personale dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED]

**affida** i figli minori [REDACTED] e [REDACTED] in via esclusiva alla madre;

**dispone** che gli incontri tra padre e figli avvengano nei termini di cui in motivazione;

**pone** a carico di [REDACTED] [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli con assegno mensile pari ad euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio) da versare a [REDACTED] [REDACTED] entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a far data dal mese di gennaio 2023; pone a carico di [REDACTED] [REDACTED] altresì l'obbligo di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie ed imprevedibili nell'interesse dei figli, ivi comprese le spese mediche e scolastiche, disponendo che le spese non necessarie alle finalità suddette siano previamente concordate dai coniugi;

**rigetta** la domanda di mantenimento articolata dalla ricorrente in suo favore;





**condanna** [REDACTED] [REDACTED] alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002; liquida le spese in euro 10.343,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Il giudice est.

dott.ssa Anna Maria Nesci

Il Presidente

dott. Piero Viola

